

-STATUTO-

Art. 1 - E' costituita l'associazione "A lumia". E' una libera associazione, no profit, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma degli art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto, con sede presso via Patti c/o chiesa CRISTO RE a Lentini.

Art. 2 - L'associazione "A lumia" persegue i seguenti scopi:

- costituire gruppi di lavoro con i nostri soci e con i simpatizzanti dell'associazione;
- instaurare un sistema che permetta di far incontrare soci/simpatizzanti che prestano lavoro e servizi con soci/simpatizzanti che hanno bisogno di persone di fiducia per alcuni lavori o servizi;
- organizzare attività per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possono trovare un equilibrio di vita serena e completa;
- costituire gruppi di lavoro e di servizi per l'organizzazione di eventi religiosi culturali e scientifici;
- diffondere la cultura per le arti, la letteratura e le scienze nel mondo giovanile e non;
- diffondere la cultura della legalità;
- diffondere la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, nel campo delle arti affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3 - L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie

attività, in particolare:

- servizi per i nostri soci e simpatizzanti;
- promozioni di acquisti comunitari e solidali;
- attività culturali;
- attività di formazione;
- attività di promozione di servizi;
- attività di promozione di eventi;
- attività editoriali.

Art. 4 - L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci ordinari sono persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non soggetta a rivalutazione.

Art. 5 - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo. Contro il rifiuto di ammissione è possibile presentare ricorso al collegio dei probi viri.

Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo, diffida, espulsione dall'associazione. Contro questi provvedimenti il socio potrà fare ricorso al collegio dei probi viri. Nel caso di conferma dei predetti provvedimenti da parte del collegio dei probi viri il socio potrà fare ricorso

all'assemblea dei soci. Il socio potrà dimettersi in qualsiasi momento dall'associazione.

Art. 7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- attività marginali di carattere commerciale di produzione di servizi;
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi ,in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione:

- non siano imposte per legge;
- per contribuire a progetti di utilità sociale;
- per permettere lo svolgimento di attività;
- per contribuire a progetti di restauro dei beni delle Chiese.

Il fondo cassa dell'associazione è costituito dalla quote dei soci e dal 30 per cento

dell'attivo dell'associazione detratte le tasse e le spese.

Art. 9 - L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'assemblea ordinaria

ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni

precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art.10 - Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea dei soci;

b) il presidente;

3) il vicepresidente;

4) il consiglio direttivo;

5) il collegio dei probi viri;

6) il collegio dei revisori.

Art.11 - L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad

assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci,

ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in

via ordinaria dal presidente, dal consiglio direttivo o se richiesta da almeno un decimo

dei soci ed in via straordinaria, dal presidente, dal consiglio direttivo o, se richiesta,

da almeno un decimo dei soci. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida

se è presente la maggioranza dei soci, e delibera con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero

dei presenti. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è valida se è presente

la maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso allo albo della sede e sul sito internet almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l'affissione all'albo della sede e sul sito Internet del relativo verbale.

Art.12 - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il presidente, il collegio dei probi viri ed il collegio dei revisori;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

E' inoltre competente su tutte le materie non espressamente attribuite ad altri organi dell'associazione dallo statuto. L'assemblea straordinaria delibera sull'approvazione dello statuto, sulle modifiche dello statuto e del regolamento interno e l'eventuale scioglimento dell'associazione. L'assemblea costitutiva straordinaria elegge per la prima volta il presidente. Nel caso in cui l'assemblea costitutiva straordinaria non elegga il collegio dei probi viri ed il collegio dei revisori questi ultimi saranno eletti successivamente dalle assemblee ordinarie. All'apertura di ogni seduta l'assemblea sia ordinaria che straordinaria elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è anche ultimo organo d'appello sulle decisioni del presidente, del collegio dei probi viri e del collegio dei revisori.

Art.13 - Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. E' eletto dall'assemblea dei soci. Fa parte di diritto del consiglio direttivo. Nomina e può revocare in qualsiasi momento il vicepresidente ed i componenti del consiglio direttivo. Può essere revocato dall'assemblea dei soci. Egli convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla associazione; può aprire e chiudere conti correnti e postali e procedere

agli incassi. Conferisce ai soci, da lui ritenuti meritevoli o indicati dal consiglio direttivo, procura speciale come coordinatori dei gruppi di lavoro per la gestione di attività varie. Il presidente può non conferire le procure speciali ai soci indicati dal consiglio direttivo e chiedere al consiglio di proporre altri. Il presidente può in ogni caso disattendere la indicazioni del consiglio direttivo e nominarne direttamente altri.

Art.14 - Il vice-presidente, nominato dal presidente, assume la funzione di presidente in caso di assenza motivata di quest'ultimo. Può in caso di assenza motivata del presidente compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in sostituzione del presidente. Fa parte di diritto del consiglio direttivo. La carica di vice presidente e' compatibile con altre cariche e funzioni all'interno dell'associazione. Non può far parte del collegio dei provi viri e dei revisori dei conti. Dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo revoca di quest'ultimo.

Art.15 - Il consiglio direttivo è composto da almeno due membri, nominati dal presidente, che può revocarli in qualsiasi momento. Ai membri del consiglio direttivo il presidente attribuisce l'incarico di segretario, tesoriere, consigliere o altro. Fanno parte di diritto del consiglio direttivo il presidente e il vicepresidente. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità di voti vale il doppio quello del presidente. Per essere valide le delibere devono essere presenti almeno i due terzi dei componenti. Il presidente ed, in caso di assenza motivata, il vicepresidente, deve essere sempre presente. Il consiglio direttivo dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo revoca di questo ultimo.

Art.16 - Il consiglio direttivo è insieme al presidente l'organo esecutivo dell'associazione. Si riunisce in media quattro volte in un anno ed è convocato da: il presidente o in caso di sua assenza motivata dal vicepresidente; richiesta scritta di almeno il 30% dei soci. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione. Il consiglio direttivo provvede a far

rispettare ed applicare l'art.6 dello statuto. Il consiglio direttivo ha nella gestione

ordinaria i seguenti compiti:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; indicare al presidente i coordinatori

dei gruppi di lavoro ed i loro componenti per l'esercizio delle diverse attività

dell'associazione; formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;

elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di

entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve

contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative

all'esercizio annuale successivo; elaborare le attività da far svolgere ai gruppi di

lavoro redigendo il progetto e/o business plan; valutare le offerte per l'acquisizione

di beni e servizi; stabilire gli importi delle quote annuali dei soci; stabilire a norma

dell'art.23 dello statuto il rimborso spese da riconoscere ai soci e l'entità da

riconoscere ai coordinatori ed ai componenti dei gruppi di lavoro per le attività

svolte. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo

dell'associazione.

Art.17 - Il collegio dei probi viri è composto da tre soci. Dura in carica tre anni. Viene

eletto dall'assemblea dei soci fra tutti i soci. Decide sulle controversie fra il presidente

ed i soci, fra il vicepresidente ed i soci, fra il consiglio direttivo ed i soci e sulle

sanzioni applicate ai soci dal consiglio direttivo ai sensi dell'art.6 dello statuto. Sulle

decisioni del collegio dei probi viri è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Art.18 - Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre soci. Dura in carica tre anni.

Viene eletto dall'assemblea dei soci fra tutti i soci. Il collegio dei revisori esamina la

contabilità dell'associazione e può presentare una relazione scritta alla assemblea

ordinaria dei soci.

Art.19 - I coordinatori dei gruppi di lavoro vengono scelti tra i soci e sono referenti del consiglio direttivo per lo svolgimento delle attività. Vengono indicati dal consiglio direttivo al presidente, o possono essere nominati direttamente dal presidente, che può conferire o meno la procura speciale che è valida solo per l'attività ed il tempo indicato nell'atto di procura redatto dal presidente stesso.

Art.20 - I componenti dei gruppi di lavoro, scelti dal coordinatore tra i soci, sono un insieme di persone che si occupano materialmente dello svolgimento delle attività.

Art.21 - Per i beni ed i servizi richiesti dall'associazione per lo svolgimento delle attività dei gruppi di lavoro, il consiglio direttivo può procedere alla valutazione di almeno tre offerte scegliendo la migliore.

Art.22 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni cattoliche con finalità sociali.

Art.23 - Tutte le cariche elettive o non sono gratuite. Ai soci, comprese le cariche, compete il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Ai coordinatori ed ai componenti dei gruppi di lavoro però compete almeno il 50% dell'attivo, detratte le spese ed i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività, a consuntivo delle attività svolte o annualmente in caso di attività con durata pluriennale. Tale entità per i coordinatori e per i componenti dei gruppi di lavoro, in base all'attività prestata, viene valutata e stabilita dal consiglio direttivo.

Art.24 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia dello stato italiano.

Il presente statuto viene approvato dall'assemblea straordinaria del 14 Aprile 2016.